AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO
ULSS8 BERICA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1301 DEL 28/07/2023

O G G E T T O

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI PROGRAMMA CON VENETO LAVORO - AMBITO DI VICENZA - AI SENSI DELL'ART.11, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 68 DEL 12 MARZO 1999.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2023
Numero Proposta: 1337/23

Firmato digitalmente da BONAVINA Maria Giuseppina il 28/07/2023 15:49

Il Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Gestione Risorse Umane" riferisce:

Premesso che:

- l'art. 3 della legge n. 68/1999 e s.m.i., stabilisce che "i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti….". Trattasi di lavoratori rientranti nelle seguenti categorie:
-
    a) persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo, che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti, approvata ai sensi dell'art. 2 del d.lgs n. 509/1988del Ministero della Sanità;
    b) persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
    c) persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi n. 382/1970 e s.m.i, e n. 381/1970 e s.m.i.;
    d) persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria, di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978 n. 915 e s.m.i..

- l'art 8 della Legge n. 68/1999 dispone che i lavoratori rientranti nelle categorie sopra indicate che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato;

- in base alle vigenti disposizioni regionali per l'acquisizione del personale dettate dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1789 del 30 dicembre 2022, l'acquisizione di personale disabile a soddisfazione della quota di riserva prevista dalla legge, non richiede preventiva autorizzazione da parte dell'Area Sanità e Sociale,

- l'art. 11, comma 1, della Legge n. 68/1999 prevede che "al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge";
- rilevato che, alla data odierna, la scopertura disabili di quest'Azienda è pari a n. 67 unità, nonostante il ripetersi di varie procedure finalizzate alla copertura della totalità della quota prevista per tale tipologia di assunzioni;

- a seguito dei colloqui e dei contatti intervenuti per le vie brevi, il Servizio per il Collocamento Mirato ha trasmesso alla scrivente U.O.C., via email, lo schema del testo di una convenzione della durata complessiva di cinque anni per il collocamento della suddetta quota di scopertura, invitando l'Azienda a indicare i profili professionali e le modalità di collocamento, nonchè la ripartizione temporale, per ciascun anno della convenzione, dei profili da assumere;

- la sottoscrizione della convenzione realizza, per il datore di lavoro, l'adempimento all'obbligo occupazionale previsto dalla legge n. 68/1999 in relazione alla scopertura della quota di riserva rilevata, il mancato adempimento, anche di uno solo degli inserimenti lavorativi programmati entro i termini fissati comporta inottemperanza;

- infine, la convenzione prevede che al variare del numero di disabili per il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di assunzione, le parti si riservano la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il programma mediante un successivo atto integrativo.

Considerato che:

- l'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 precisa che per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, il reclutamento dei disabili avviene per "chiamata numerica" degli iscritti nelle liste di collocamento secondo la normativa vigente;

- per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi pubblici, l'articolo 7, comma 2, della legge n. 68/1999, precisa che nei pubblici concorsi i lavoratori disabili iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 8, hanno diritto alla riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e fino al cinquanta per cento dei posti messi a concorso; il successivo articolo 16, comma 2, della legge n. 68/1999 prevede che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 3 (ossia a fronte di una maggiore scopertura di posti della quota di riserva di cui all'art. 3, rispetto ai posti riservati nello specifico bando di concorso);

- il comma 2, dell'art. 11, della Legge n. 68/1999, consente peraltro che, nell'ambito delle convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti per il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili, può essere prevista anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purchè l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

Richiamata la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1/2019 – n. 41098 di protocollo del 24 giugno 2019, che fornisce "Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette".

Precisato che spetta all'Azienda individuare, nell'ambito complessivo del fabbisogno dei n. 67 lavoratori disabili necessari a garantire l'adempimento dell'obbligo previsto dall'art. 3 della legge n. 68/1999, le sedi di allocazione dei lavoratori, nell'esercizio delle prerogative organizzative in merito alle attività dei servizi e degli uffici, nonché di individuare le mansioni concrete richieste e il conseguente profilo professionale di inquadramento dei lavoratori da inserire, tenuto conto della programmazione dell'acquisizione delle risorse umane secondo le previsioni del Piano triennale dei fabbisogni di personale.

Si è inoltre provveduto ad una ricognizione specifica del possibile fabbisogno di personale negli uffici e nei servizi tecnico amministrativi di supporto dell'Azienda (archivi, portinerie, supporto alle attività amministrative), con riferimento al personale di acquisizione con chiamata nominativa con iniziale tirocinio.

Considerato che l'Azienda ha realizzato, con esito positivo, nel corso del corrente anno, assunzioni di unità amministrative a seguito dell'espletamento delle relative procedure concorsuali, riservate alle categorie di cui all'art.1, L. 68/199, come di seguito riportato:

- n. 10 posti di coadiutore amministrativo senior;
- n. 10 posti di assistente amministrativo;
- n. 16 posti di collaboratore amministrativo professionale.

Sulla base della ricognizione del fabbisogno effettuato e di una programmazione di acquisizione delle risorse che tenga conto di adeguati tempi di inserimento, si propone di inserire nel testo della convenzione il seguente schema di individuazione dei profili professionali da acquisire e delle relative scadenze:

Entro il	Numero assunzioni /percorsi da da avviare	Profilo professionale
31/12/2023 31/12/2023	2 2	Operatori tecnici Coadiutori amministrativi
30/06/2024 31/12/2024 31/12/2024	4 5 10	Operatori tecnici Coadiutori amministrativi Assistenti amministrativi
30/06/2025 31/12/2025 31/12/2025	4 5 15	Operatori tecnici Coadiutori amministrativi Coadiutori amministrativi senior
30/06/2026 31/12/2026	4 5	Operatori tecnici Coadiutori amministrativi
30/06/2027 31/12/2027	3 5	Operatori tecnici Coadiutori amministrativi
30/06/2028	3	Operatori tecnici

Le modalità di inserimento dei suddetti lavoratori prevedono:

25 lavoratori da avviare mediante concorso pubblico come sottospecificato:

- 15 coadiutori amministrativi senior
- 10 assistenti amministrativi

20 lavoratori, operatori tecnici, da avviare mediante chiamata nominativa con inziale tirocinio finalizzato all'assunzione;

22 lavoratori, coadiutori amministrativi, da avviare mediante chiamata numerica.

Precisato che, con riferimento alla modalità di inserimento dei lavoratori che richiedono l'espletamento di un tirocinio finalizzato all'assunzione:

il Responsabile del SIL, acquisito il preventivo parere favorevole, dei Direttori/Responsabili interessati, ha, intanto, individuato, le seguenti aree di inserimento dei lavoratori di cui trattasi:

1. portineria distretto di Longare
2. portineria distretto di SS Apostoli Vicenza
3. portineria distretto di Creazzo
4. portineria Ospedale di Valdagno
5. portineria distretto di Noventa
6. portineria distretto di Montecchio Maggiore
7. Servizi Protesi e Ausili (2 lavoratori).

Il Responsabile del SIL ha inoltre precisato che le particolari condizioni di disabilità previste dalla legge per i lavoratori collocabili con tale modalità possono comportare l'individuazione di soggetti che potrebbero non possedere capacità lavorative compatibile con impegno di lavoro a tempo pieno.

Per questa modalità di reclutamento l'Azienda predisporrà idonea procedura di trasparenza, dandone pubblicità nel sito istituzionale.
In caso di soprannumero di domande di partecipazione rispetto ai posti disponibili, per l'individuazione dell'ordine di priorità delle candidature, l'Azienda si avvarrà di apposite commissioni aziendali.
L'Azienda, avvalendosi del Servizio di integrazione lavorativa, informerà il Servizio del collocamento mirato territorialmente competente dell'individuazione del candidato tirocinante, così da procedere alla definizione della durata e dei contenuti del tirocinio, da formalizzare con convenzione di integrazione lavorativa di cui all'art. 11, comma 4, della legge 68/99.
La convenzione integrativa individuale disciplina le procedure di valutazione dell'esito del tirocinio.
L'assunzione del tirocinante con rapporto di lavoro dipendente nel profilo professionale previsto è disposto con provvedimento del Direttore Generale conseguente all'attestazione dell'esito positivo del tirocinio e previa acquisizione del nulla osta all'assunzione da parte del servizio per il collocamento mirato

Tutto ciò premesso si propone di provvedere all'approvazione del testo della convenzione trasmessa al competente servizio per il collocamento mirato ai fini di consentire l'adempimento, ai sensi dell' art. 11, comma 1, della legge 68/1999 dell'obbligo occupazionale di cui all'art. 3 della medesima legge

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza;

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per le ragioni in premessa indicate, il testo della convenzione ai sensi dell'art. 11, comma 1, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, così come condiviso con il competente Servizio per il Collocamento Mirato di Veneto Lavoro, come da allegato A) al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato all'UOC Gestione Risorse Umane di quanto consegue dall'approvazione della presente deliberazione;

3. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'albo on-line dell'Azienda.

*****

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE DI PROGRAMMA

ex ART. 11, comma 1, L. 68/99

Ambito di Vicenza

Numero progressivo GEDI

Tra Veneto Lavoro,

con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/b (C.F. e P.IVA 03180130274), nella persona di Lora Lisa, Dirigente dell'Ambito di Vicenza**,** nata a Valdagno (VI) il 30.12.1972 , domiciliata/o per la carica presso la sede di Veneto Lavoro

e

il Datore di lavoro Azienda ULSS n. 8 Berica, con sede legale in Viale Rodolfi 37, C.F. e P.IVA 02441500242 rappresentato da Bonavina Maria Giuseppina C.F. BNVMGS57E59G288F nata a Palmi (RC), il 12.05.1957, che interviene nel presente Atto in nome e per conto del Datore di lavoro;

Premesso che

il datore di lavoro non ha stipulato precedenti Convenzioni con Veneto Lavoro, in base alla Legge 68/99;

in base alla situazione aggiornata alla data del 20 giugno 2023, risulta che il datore di lavoro:

- è obbligato ad una quota d'obbligo pari a n. 338 lavoratori disabili;
- ha assolto all'obbligo per n. 271 lavoratori disabili;
- il n. di lavoratori disabili di cui all'art. 1 comma 1 della L. 68/99 per i quali il datore di lavoro non ha ancora assolto all'obbligo è di n. 67 unità;

le mansioni che possono essere affidate ai lavoratori disabili all'interno del luogo di lavoro risultano essere le seguenti:

Mansioni		**Unità lavorative**
Profilo professionale	Operatori Tecnici (ex cat. B)	**20**
Profilo professionale	Coadiutori Amministrativi (ex cat. B)	**22**
Profilo professionale	Coadiutore Amministrativo Senior (ex cat. Bs)	**15**
Profilo professionale	Assistenti Amministrativi (ex cat.C)	**10**

Si conviene

1. Di attuare un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali della Legge 68/99, così come di seguito determinato:

1.1 *Lavoratori coinvolti nel programma*

Il programma è finalizzato all'assunzione, ovvero, qualora sia stata stipulata apposita convenzione individuale, all'attivazione di un percorso d'integrazione lavorativa finalizzato

all'assunzione di un numero di lavoratori disabili pari a 67 unità. Al variare del numero di disabili per il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di assunzione, le parti si riservano la possibilità di adeguare alla nuova situazione il numero di lavoratori cui è destinato il programma mediante un atto integrativo alla presente Convenzione.

1.2 *Durata*

Gli obiettivi occupazionali del programma, fermi restando i criteri stabiliti dalla Regione Veneto in materia di gradualità delle assunzioni, saranno realizzati entro un termine massimo di anni 5 (cinque) secondo l'articolazione temporale riportata al punto 1.3.
L'eventuale interruzione, per cause non dipendenti dall'impresa, dei percorsi d'integrazione lavorativa non costituirà motivo d'inadempimento da parte del datore di lavoro, che tuttavia provvederà, in sostituzione al percorso sospeso, ad assumere un nuovo lavoratore o ad avviare un percorso d'integrazione lavorativa.

1.3 *Articolazione temporale dei percorsi d'inserimento*

L'avvio dei percorsi individuali d'inserimento lavorativo seguirà il seguente schema temporale:

Entro il	Numero assunzioni / percorsi da avviare	Profilo professionale
31/12/2023	4	2 operatori tecnici 2 coadiutori amministrativi
30/06/2024 31/12/2024 31/12/2024	19	4 operatori tecnici 5 coadiutori amministrativi 10 assistenti amministrativi
30/06/2025 31/12/2025 31/12/2025	24	4 operatori tecnici 5 coadiutori amministrativi 15 coadiutori amministrativi senior
30/06/2026 31/12/2026	9	4 operatori tecnici 5 coadiutori amministrativi
30/06/2027 31/12/2027	8	3 operatori tecnici 5 coadiutori amministrativi
30/06/2028	3	3 operatori tecnici

Il mancato adempimento, anche di uno solo degli inserimenti lavorativi programmati entro i termini fissati, comporta inottemperanza.

1.4 *Modalità di individuazione e avviamento dei lavoratori*

L'Ente, per l'individuazione e l'avviamento dei lavoratori che entreranno a far parte del presente programma d'inserimento al lavoro, procederà mediante le seguenti modalità, ciò con riferimento ai soli profili per i quali è richiesto come requisito di accesso la sola scuola dell'obbligo:

Modalità 1: assunzione per chiamata nominativa per le seguenti tipologie di lavoratori disabili iscritti all'elenco *ex* art. 8 L. 68/99:

- disabili intellettivi/psichici;
- disabili con invalidità pari o superiore al 67%;
- invalidi del lavoro;
- invalidi per servizio o guerra dalla prima alla quarta categoria.

A questa modalità si può ricorrere fino al 40% delle scoperture, previo superamento di un periodo di tirocinio con durata commisurata alla specifica potenzialità lavorativa, previa procedura di trasparenza dell'Ente.

Modalità 2: l'ufficio di Collocamento Mirato effettuerà la selezione di iscritti avente le caratteristiche richieste, secondo lo stretto ordine di graduatoria e provvederà ad emanare il relativo provvedimento di avviamento a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore ai sei mesi nei confronti del primo in graduatoria, subordinato all'esito positivo di un periodo di tirocinio con durata commisurata alla specifica potenzialità lavorativa. A questa modalità si può ricorrere nel limite tra il 30% e l'80% delle scoperture.

Modalità 3: l'ufficio di Collocamento Mirato effettuerà la selezione di iscritti aventi le caratteristiche richieste, secondo lo stretto ordine di graduatoria, e trasmetterà all'Ente un numero di candidati pari al numero dei posti disponibili. L'Ente procederà ad effettuare una o più prove di idoneità (non aventi carattere comparativo) e ad assumere a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore ai sei mesi gli idonei alle prove, secondo lo stretto ordine di graduatoria.

Modalità 4: per i profili superiori a quelli per i quali è richiesto come requisito di accesso la sola scuola dell'obbligo, l'avviamento avverrà secondo le modalità previste dalla normativa.

Numero assunzioni / percorsi da avviare	**Profilo professionale**	**Modalità di assunzione**
20	**operatori tecnici** entro 31.12.2023. n. 2 entro 30.06.2024: n. 4 entro 30.06.2025: n. 4 entro 30.06.2026: n. 4 entro 30.06.2027: n. 3 entro 30.06.2028: n. 3 -	**Modalità 1** Chiamata nominativa
22	**coadiutori amministrativi** entro 31.12.2023: n. 2 entro 31.12.2024: n. 5 entro 31.12.2025: n. 5 entro 31.12.2026: n. 5 entro 31.12.2027: n. 5	**Modalità 3** Chiamata numerica
25	**assistenti amministrativi** entro 31.12.2024: n. 10 **coadiutori amministrativi senior** entro 31.12.2025: n. 15	**Modalità 4** Concorso pubblico

Per ogni profilo da avviare il Datore di lavoro comunicherà la modalità di assunzione prescelta.

2. Che, per la realizzazione del suddetto programma, potranno essere utilizzati i seguenti strumenti ed azioni:

2.1 *Utilizzo del tirocinio*

I percorsi d'integrazione lavorativa potranno comprendere un periodo iniziale di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro; la durata del tirocinio non dovrà superare quanto stabilito dalla normativa in materia e sarà fissata per ciascun lavoratore nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

2.2 *Iniziative di riqualificazione professionale*

Qualora vi sia la necessità di riqualificare professionalmente i lavoratori, Veneto Lavoro si impegna, in collaborazione con il datore di lavoro e/o con il supporto di agenzie qualificate, a predisporre un programma formativo mirato e ad individuare ed attivare le risorse necessarie; le modalità e i contenuti di tale programma formativo saranno specificati nell'ambito di un'apposita convenzione d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

2.3 *Ampliamento del periodo di prova*

Nel caso in cui i lavoratori non abbiano effettuato un periodo di tirocinio presso un'unità produttiva del datore di lavoro, quando vi sia il consenso del lavoratore e del datore di lavoro, il periodo di prova potrà essere ampliato fino ad una durata massima di sei mesi, sentito il parere del Comitato tecnico.

2.4 *Servizi di consulenza, sostegno, tutoraggio*

Veneto Lavoro si impegna, in caso di attivazione di percorsi di collocamento mirato, ad attivare adeguate forme di sostegno, consulenza e tutoraggio a favore del lavoratore e del datore di lavoro. Le modalità con cui saranno realizzati tali interventi verranno specificate nell'ambito di apposite convenzioni d'integrazione lavorativa ai sensi dell'art. 11, comma 4, della Legge 68/99.

Che lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato da Veneto Lavoro con verifiche periodiche tra le parti.

Che con l'adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve l'obbligo di assunzione di lavoratori disabili di cui alla L. 68/99.

Che la stipula della convenzione è, comunque, da ritenersi compatibile con eventuali compensazioni territoriali regionali.

Che i termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di una delle parti contraenti, qualora mutino oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma occupazionale. La presente convenzione potrà inoltre essere modificata qualora intervengano cambiamenti nelle disposizioni normative che regolano la materia oggetto della stessa.

Che, per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti.

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data del suo invio a mezzo PEC al datore di lavoro completa di tutte le firme fino alla data dell'ultimo inserimento previsto dal Programma di cui al punto 1.3.

Vicenza, _____

Azienda ULSS 8 Berica	Veneto Lavoro
Il Direttore Generale	Il Dirigente
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina	dott.ssa Lisa Lora
_____	_____